



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2433**

Introduzione dell'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  
in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle  
società quotate

# Indice

1. DDL S. 2433 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 2433 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	7
1.3.1. Sedute .....	8
1.3.2. Resoconti sommari .....	9
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) .....	10
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 297 (pom.) del 09/02/2022 .....	11
1.3.2.1.2. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 319 (pom.) del 25/05/2022 .....	17
1.3.2.1.3. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 321 (pom.) del 14/06/2022 .....	19
1.3.2.1.4. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 101 (pom.) del 16/06/2022 .....	24
1.3.2.1.5. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 323 (pom.) del 21/06/2022 .....	25

## **1. DDL S. 2433 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2433  
**XVIII Legislatura**

---

Introduzione dell'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate

---

Iter

**24 gennaio 2022:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2433**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Luciano D'Alfonso](#) ( [PD](#) )

**Cofirmatari**

[Emiliano Fenu](#) ( [M5S](#) ), [Mauro Antonio Donato Laus](#) ( [PD](#) ), [Gianni Pittella](#) ( [PD](#) ), [Elio Lannutti](#) ( [Misto, Italia dei Valori](#) ), [Stanislao Di Piazza](#) ( [M5S](#) )

[Andrea de Bertoldi](#) ( [Fdi](#) ) (aggiunge firma in data 26 novembre 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 ottobre 2021**; annunciato nella seduta n. 371 del 27 ottobre 2021.

Classificazione TESEO

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE , SOCIETA' PER AZIONI , LISTE ELETTORALI

**Classificazione provvisoria**

Assegnazione

Assegnato alla [6<sup>a</sup> Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 24 gennaio 2022. Annuncio nella seduta n. 398 del 24 gennaio 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2433

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2433

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ALFONSO**, **FENU**, **LAUS**, **PITTELLA**, **LANNUTTI** e **DI PIAZZA**  
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2021

Introduzione dell'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato a introdurre specifiche regole procedurali e di trasparenza in merito alle ipotesi nelle quali, presso gli emittenti quotati, sia il consiglio di amministrazione uscente a presentare una propria lista di candidati ai fini del rinnovo dell'organo di gestione.

L'intervento è funzionale ad assicurare puntuali presidi rispetto a una opzione, sempre più diffusa nella prassi, che non è espressamente regolata dalla legge, ma che la letteratura prevalente, anche sulla scorta di esperienze invalse in altri sistemi, a partire da quello nord-americano, considera legittima ed è, effettivamente, prevista in numerosi statuti di società quotate.

L'attuale assenza di previsioni di legge, nonché di pronunciamenti o, comunque, di linee di indirizzo rese pubbliche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), giustifica e rafforza la necessità di adottare una chiara disciplina primaria che colmi un evidente vuoto di presidi, a tutela degli investitori, specie dei piccoli azionisti, e dell'integrità del mercato anche del controllo.

In effetti, le cronache confermano che allo strumento della lista del consiglio - nato e sviluppatosi in contesti, specie negli Stati Uniti, di società ad azionariato diffuso o polverizzato, nei quali dunque può risultare disagiata e comunque non rappresentativa la presentazione di liste da parte dei soci - ricorrono ormai in Italia anche emittenti con azionisti stabili o di riferimento. Di qui l'evidente rischio, assai concreto proprio in quegli emittenti che si avvalgono della lista del consiglio senza disporre effettivamente di un azionariato frammentato, che dietro la lista del consiglio si celino uno o più soci forti che tendono ad occultare collegamenti di fatto oppure che agiscono con l'intento di attribuire a tale lista o rafforzare la percezione di una sua maggiore indipendenza e spessore. Con conseguenze assai perniciose anche in rapporto alla circostanza che tali elementi sono sovente i principali criteri sulla scorta dei quali orientano il proprio voto i grandi fondi di investimento esteri, ormai sempre più presenti nel capitale delle quotate italiane.

In particolare, la presentazione di una lista di candidati da parte del consiglio uscente in società che hanno soci di riferimento pone almeno le seguenti criticità:

- il raggiungimento di una posizione condivisa sulla composizione della lista potrebbe integrare gli estremi di un'azione di concerto tra gli azionisti che li hanno espressi o designati, così esponendo i soci rappresentati in consiglio al rischio di dover promuovere un'offerta pubblica d'acquisto ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
- le liste eventualmente presentate da azionisti che esprimono amministratori potrebbero essere considerate collegate alla lista del consiglio uscente e, conseguentemente, determinare il mancato conteggio dei voti espressi dai soggetti « collegati » e l'esclusione di tali liste (potenzialmente anche di

- quella dello stesso consiglio) dalla ripartizione dei seggi in base allo statuto;
- dalla lista del consiglio, ove giungesse seconda, dovrebbero essere tratti - in base alla vigente normativa - i candidati di minoranza, con il paradossale effetto di riconoscere al consiglio uscente l'attribuzione di posti pensati per le minoranze azionarie;
  - mediante la lista del consiglio, essendo attualmente peraltro esclusa la possibilità di una votazione sui singoli nominativi, potrebbero perpetuarsi posizioni di potere in capo a *manager* che già da tempo ricoprono il proprio incarico;
  - la raccolta di consensi da parte degli azionisti rispetto alla lista del consiglio potrebbe essere evidentemente alterata dall'esistenza o dal rafforzamento delle relazioni commerciali esistenti tra l'emittente e taluni soci significativi, ancorché con possessi azionari inidonei a includerli tra le parti correlate, con l'evidente rischio di un vero e proprio mercato del voto.

In questo quadro, il presente disegno di legge è finalizzato, dunque, a porre precise regole procedurali e di trasparenza a tutela del mercato. In particolare, al comma 1 del nuovo articolo 147-ter.1 del TUF si stabilisce che: *a)* la lista debba recare un numero di candidati pari o superiore al massimo dei posti disponibili, per evitare la presentazione di liste di minoranza; *b)* non possano essere candidati soggetti in carica da sei o più anni o comunque esercizi; *c)* la lista del consiglio debba essere pubblicata con largo anticipo rispetto alle scadenze ordinariamente previste per le liste dei soci, così da consentire una adeguata pubblicità delle scelte del consiglio uscente e una compiuta valutazione ai soci; *d)* ove la lista del consiglio non risulti maggioritaria la medesima non può accedere, come lista arrivata seconda, al riparto dei posti previsto dallo statuto; *e)* ove la medesima lista giunga prima, sia previsto un articolato meccanismo che consenta all'assemblea di votare sui singoli nominativi proposti, superando il meccanismo distorsivo della lista bloccata; *f)* ulteriori regole residuali per risolvere le casistiche che possono verificarsi nel caso di mancata approvazione di uno o più candidati.

Il comma 2 è volto a regolare, prevedendo norme suppletive, gli effetti conseguenti all'ipotesi in cui non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, in materia di quote di genere e indipendenza, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statuari.

Il comma 3 è, infine, funzionale a estendere la qualificazione di parte correlata in capo ai soci che abbiano partecipazioni rilevanti, ai fini dell'estensione ai medesimi della disciplina legislativa e regolamentare in materia di operazioni con parti correlate.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 147-ter.1 (*Lista del consiglio di amministrazione*). - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

- a)* la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;
- b)* non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, in ogni caso, per sei o più esercizi consecutivi;
- c)* in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;
- d)* ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;
- e)* ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

- 1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
  - 2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
  - 3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;
  - 4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;
  - 5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;
- f)* ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.
2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere *d)* ed *e)*, non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:
- a)* coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;
  - b)* nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;
  - c)* qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere *a)* e *b)* non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.
3. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale. In ogni caso il consiglio di amministrazione si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per sostenere o comunque promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile ».



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2433  
**XVIII Legislatura**

---

Introduzione dell'articolo 147-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 297 \(pom.\)](#)

9 febbraio 2022

[N. 319 \(pom.\)](#)

25 maggio 2022

[N. 321 \(pom.\)](#)

14 giugno 2022

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 101 \(pom.\)](#)

16 giugno 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 323 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.3.2.1.1. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 297 (pom.) del 09/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2022**  
**297<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[D'ALFONSO](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [D'ALFONSO](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza tenutosi ieri, facendo presente che, oltre ai provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno della corrente settimana, verrà avviato successivamente l'esame del disegno di legge 2433, sulla presentazione di liste da parte del cda di società quotate, di cui sarà relatore il senatore Di Piazza.

Avverte inoltre che nella giornata di giovedì 17 verrà iniziato, in seduta riunita con la 3<sup>a</sup> Commissione, l'esame del disegno di legge 2482, sulla ratifica di Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni, i cui relatori saranno il senatore Alfieri per la 3<sup>a</sup> Commissione e il senatore Fenu per la 6<sup>a</sup> Commissione.

Ricorda infine che, d'intesa con l'onorevole Marattin, è stato invitato il Ministro dell'economia e delle finanze a svolgere un'audizione, in seduta congiunta con la VI Commissione della Camera dei deputati, sui recenti sviluppi della vicenda Monte dei Paschi di Siena.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ( [n. 1055](#) )**  
(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), che ricorda in premessa i lavori già svolti nell'ottobre 2020 sulle Linee guida per la redazione del PNRR (atto n. 572) e nel marzo 2021 sulla proposta di PNRR (Doc. XXVII n. 18) poi presentata alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e approvata dal Consiglio Ecofin il 13 luglio 2021.

Evidenzia quindi che, in base all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio

2021, n. 77, il Governo è tenuto a riferire alle Camere sullo stato di attuazione del PNRR, trasmettendo semestralmente una Relazione, che deve contenere, tra l'altro, le informazioni citate al comma 1045 della legge di bilancio 2021, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti e una nota esplicativa sulla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento. Il decreto sopra citato prevede altresì specifiche procedure di monitoraggio parlamentare sull'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e sul rispetto dei termini entro i quali questi devono essere completati.

Il relatore dà poi conto, richiamando l'articolo 43 della legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238), dell'attività delle Commissioni competenti in via primaria per l'esame del PNRR, che al termine dell'esame di ogni Relazione semestrale potranno adottare atti di indirizzo al Governo per indicare le eventuali criticità riscontrate nell'adozione delle riforme e nella realizzazione dei progetti, dell'attività di monitoraggio che potrà svolgere il Parlamento nel suo complesso, anche sfruttando il sistema informativo ReGiS del Ministero dell'economia e delle finanze.

Passa quindi ad illustrare il documento in esame, che contiene la prima Relazione al Parlamento sull'attuazione del PNRR. Essa si compone di una prima parte descrittiva del PNRR e delle strutture e dei meccanismi di *governance* dello stesso e di una seconda parte relativa all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, con particolare riferimento ai 51 obiettivi e traguardi in scadenza al 31 dicembre 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea e del pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro. La prima rata è composta da 11,5 miliardi a titolo di contributi a fondo perduto e da 12,6 miliardi a titolo di prestito. Da queste cifre va, tuttavia, detratta la quota di prefinanziamento del 13 per cento, già ricevuta dall'Italia nel mese di agosto 2021. Pertanto, la prima rata, al netto del prefinanziamento, sarà pari a 21 miliardi di euro. L'erogazione delle risorse da parte della Commissione europea avverrà nei prossimi mesi a seguito dell'iter di valutazione, previsto dai regolamenti, sul conseguimento delle 51 misure, divise fra *milestone* e *target*. I traguardi e gli obiettivi compresi nella rata del 31 dicembre 2021 prevedono l'adozione di atti di normativa primaria e secondaria o di atti amministrativi, contenenti indicazioni spesso propedeutiche alla realizzazione degli impegni per le scadenze delle rate future.

Il relatore si sofferma quindi sui temi di specifico interesse per la Commissione, evidenziando che tra i traguardi raggiunti entro il 31 dicembre 2021, ai fini dell'erogazione della prima rata, rientra il MIC1-101, Riforma 1.12, che riguarda l'Amministrazione fiscale e, in particolare, l'adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale attraverso la predisposizione di una relazione per orientare le azioni di Governo sul tema, per la quale il Ministero dell'economia e delle finanze rappresenta l'amministrazione responsabile. Il traguardo della rata in scadenza al 31 dicembre 2021 si riferisce alla predisposizione di una relazione che illustri i possibili interventi per combattere l'evasione, nell'ambito della riforma dell'amministrazione fiscale (MIC1-101). La relazione, adottata dal Ministro dell'economia e delle finanze, si sofferma su una valutazione dell'efficacia degli incentivi all'uso dei pagamenti elettronici sperimentati nel corso degli ultimi anni. Essa affronta anche il tema della predisposizione e dell'utilizzo di indicatori di rischio per orientare l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Risultano di interesse della 6ª Commissione anche la M2C3-1, Investimento 2.1, relativo al rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, di cui risulta responsabile il Ministero della transizione ecologica (MiTE), attuato con la proroga degli incentivi da parte dell'articolo 1, comma 28, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Inoltre, la M5C3-11, Investimento 1.4, relativo alle infrastrutture per le Zone economiche speciali (ZES), richiedeva l'entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le ZES sotto la responsabilità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) - Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Il decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 ha ripartito la somma di 630 milioni di euro tra le ZES per la realizzazione di interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES. Ancora con riferimento alle ZES, la M5C3-10, Riforma 1, riguarda la semplificazione delle procedure e il

rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone economiche speciali. La responsabilità è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Il decreto-legge n. 152 del 2021, articolo 11, introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi. Il decreto-legge n. 77 del 2021, articolo 57, interviene su alcune procedure riguardanti il funzionamento, e la governance delle ZES.

La M3C2-3, Riforma 2.1, riguarda l'entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello unico doganale. Il decreto deve definire i metodi e le specifiche dello Sportello unico doganale in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2019 relativo all'attuazione dell'interfaccia unica marittima europea e al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci. Amministrazioni responsabili sono il MIMS e il MEF. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021 è stato emanato il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.).

La M1C2-1, Investimento 1 - Transizione 4.0, riguarda l'entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e l'istituzione del comitato scientifico sotto la responsabilità del Ministero dello sviluppo economico (MISE). Norme attuative sono contenute nella legge di bilancio 2021 e nel decreto-legge n. 59 del 2021.

Infine, per quanto riguarda le iniziative adottate per conseguire le scadenze dal 2022, il relatore segnala la M1C1, Riforma 1.12, riguardante l'Amministrazione fiscale, di competenza del MEF, e la M1C1, Riforma 1.14, riguardante il quadro fiscale subnazionale.

Si apre il dibattito.

Il presidente [D'ALFONSO](#) (PD), nel merito, richiama le varie esperienze europee, con particolare riferimento alla Polonia, in materia di ZES e ricorda la loro istituzione in Italia con il decreto-legge n. 91 del 2017. Tali aree geografiche, all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative, evidenziano ancora rilevanti problematiche relative alla *governance* e alle complessità delle procedure burocratiche, che ne limitano l'attrattività per gli imprenditori. Il PNRR prevede dunque una specifica riforma del settore, introdotta con il decreto-legge "Governance e semplificazioni", al fine di favorire, anche con l'istituzione della figura del commissario straordinario, la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l'insediamento di nuove imprese. Gli strumenti, che non hanno solo natura fiscale, sono stati previsti, ma non sono ancora pienamente operativi, tuttavia ritiene ormai improcrastinabile l'avvio di tale innovazione, estremamente importante per i territori, che potrà poi portare, nel tempo, ai necessari e opportuni correttivi. Esprime conclusivamente la preoccupazione che, nonostante le premesse positive e le opportunità offerte dalle ZES, in assenza di un'adeguata consapevolezza politica e del coinvolgimento operativo delle amministrazioni interessate, prima di tutto dei Commissari *ad acta*, lo strumento agevolativo rimanga inattuato.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC) sottolinea le rilevanti competenze delle Commissioni 5a e 14ª in materia di PNRR e segnala una incongruenza nell'assegnazione delle risorse, ritenendo eccessive quelle assegnate agli obiettivi della transizione ecologica e della digitalizzazione, soprattutto se paragonate a quelle attribuite ai settori delle infrastrutture e della salute.

Ritiene quindi che anche i contributi a fondo perduto vadano in qualche modo restituiti e si associa alle considerazioni del Presidente sulle ZES, invitando a considerare per il futuro anche le zone interne e non solo quelle costiere, ed evidenzia alcuni rischi connessi all'introduzione dello Sportello unico doganale.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (Misto) chiede al relatore precisazioni sulla possibile incompatibilità tra la missione M2C3-1, Investimento 2.1, in tema di Sismabonus ed Ecobonus, e l'articolo 28 del

decreto-legge n. 4 del 2022, che limita la cessione dei crediti di imposta in materia edilizia ed energetica.

Sollecita quindi una riflessione del relatore anche sul tema dell'evasione fiscale e sulla predisposizione e l'utilizzo di indicatori di rischio per orientare l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Pur condividendone le finalità, paventa infatti il rischio che l'utilizzo di grandi masse di dati recuperate dalla rete possa portare a una violazione della *privacy* dei contribuenti.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il relatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) chiede quali siano i tempi per l'espressione del parere.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che l'esame possa concludersi alla fine del corrente mese.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

***(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento per le parti di competenza il relatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che si sofferma sull'articolo 1, comma 1, che sospende i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese. Il comma 3 dell'articolo 3 estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. L'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. L'articolo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. L'articolo 9, comma 1, reitera, per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. Il successivo articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

L'articolo 12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri. L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario,



sotto forma di credito d'imposta, alle imprese energivore i cui costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L'articolo 18, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise sui carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto. Il comma 6 dell'articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera *d*), del Testo unico delle imposte sui redditi per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

I commi 3 e 4 dell'articolo 22 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti.

L'articolo 27, comma 2, correggendo un errore materiale, abroga l'articolo 21 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021), il cui contenuto è sostanzialmente identico all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2021.

L'articolo 21, abrogato dal comma in esame, attuava nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono state armonizzate alcune norme nel sistema comune dell'IVA, così superando i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, arrivata allo stadio di parere motivato inviato all'Italia (23 settembre 2021) per la mancata notifica delle misure di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale.

Infine, l'articolo 28 modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento.

Si apre la discussione.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) rileva criticamente le conseguenze dell'articolo 28 del decreto in esame, che sta condizionando negativamente l'attività di molte aziende e società finanziarie, che si trovano con crediti fiscali milionari non più utilizzabili. Ritiene infatti ingiustificabile che le frodi che finora hanno caratterizzato l'utilizzo del Superbonus, invece di portare all'implementazione dell'attività di controllo e repressiva, abbia avuto come conseguenza una forte limitazione dello strumento, a danno di imprese e cittadini. Ritiene che il Governo abbia mal interpretato la vicenda, che ha riguardato soprattutto alcuni operatori finanziari e coinvolto la grande criminalità organizzata, bloccando prima la cessione dei crediti e ipotizzando ora una insufficiente soluzione intermedia, che coinvolga tuttavia solo gli istituti bancari e le società finanziarie *ex* articolo 106 del Testo unico bancario. Invita quindi il Governo a ripristinare la normativa previgente, favorendo la circolazione dei titoli di credito e l'impiego quindi della moneta fiscale e a combattere le frodi.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) chiede alla rappresentante del Governo come l'Esecutivo intenda modificare l'articolo 28 già citato dal senatore De Bertoldi, al quale si associa, per evitare limitazioni nella libera circolazione dei crediti fiscali, nonché i dati relativi alle frodi legate ai vari tipo di incentivi previsti, alcuni dei quali magari sono caratterizzati da scarsi controlli, a differenza del Superbonus.

Ipotizza quindi che le modifiche potranno riguardare la cessione non solo agli istituti di credito vigilati, ma anche ai loro clienti; che possa essere esteso a tutti i *bonus* l'obbligo di prezzario DEI; che sia previsto l'incrocio dei dati tra ASL, INAIL e Casse edili per verificare l'esistenza o meno dei cantieri; l'introduzione dell'attestazione SOA per importi superiori a 250 euro e l'utilizzo di piattaforme informatiche sicure che garantiscano il credito nei vari passaggi.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), pur avendo apprezzato in passato l'adozione di vari *bonus* energetici, che richiedevano sempre, pur in forma diversa, la compartecipazione economica del privato, ricorda la propria posizione critica nei confronti del Superbonus, che ha introdotto un contributo che valuta ingiustificato. Considera quindi comprensibili e anche condivisibili eventuali iniziative governative per far fronte alle frodi emerse, che hanno superato il miliardo di euro, anche se considera rischioso per la liquidità delle imprese un cambiamento delle regole, come previsto dall'articolo 28, mentre lo strumento dispiega i suoi effetti. Rivolge quindi un invito al Governo ad adottare al più presto un intervento correttivo, senza attendere il processo di conversione in legge del decreto in esame.

Riservandosi di intervenire con più tempo a disposizione nel seguito della discussione, la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal senatore Steger e riconoscendo la necessità di porre fine alle frodi, evidenzia che le agevolazioni edilizie stanno rappresentando il volano per la ripresa dell'economia e che disposizioni come quelle contenute nell'articolo 28 mettono in crisi le piccole e medie aziende del Paese, che si trovano con crediti bloccati, soprattutto in presenza dello sconto in fattura e la successiva cessione alle banche. Sollecita quindi il Governo a intervenire tempestivamente per ovviare al problema e a svolgere attività di sensibilizzazione presso Cassa depositi e prestiti, Poste Italiane e istituti di credito. Diversamente infatti, anche se la soluzione adottata fosse volta a garantire maggiore flessibilità nella cessione dei crediti, rimarrebbe comunque attuale il rischio della loro mancata accettazione da parte dei vari operatori.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), riservandosi a sua volta di integrare il proprio intervento nel prosieguo della discussione, giudica fondamentale una interlocuzione con il Governo sulle tematiche sottese all'articolo 28.

Interviene il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che dopo aver espresso il proprio disaccordo rispetto alle critiche formulate dal senatore De Bertoldi all'indirizzo del Governo, assicura tuttavia come il tema da lui sollevato sia all'attenzione dell'Esecutivo, che sta valutando gli interventi più idonei da adottare, nella consapevolezza della situazione delle imprese e del quadro delle illegalità diffuse emerse. Evidenzia inoltre come lo stesso ritorno alla situazione precedente non sarebbe risolutivo, perché, alla luce delle frodi, le banche potrebbero comunque rifiutarsi di accettare i crediti in via prudenziale rispetto a misure cautelari che potrebbero essere adottate dalle autorità competenti. Prende atto delle soluzioni proposte, che tuttavia hanno un respiro a medio e lungo termine e sollecita i senatori a ipotizzarne di ulteriori: una volta valutati i dati relativi ai controlli sulle varie misure di incentivazione, garantisce che il Governo individuerà una soluzione a breve e comunque prima della conversione in legge del decreto in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 319 (pom.) del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022

**319ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

### **Interrogazione**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione n. 3-03236 a prima firma del senatore Fenu, precisando in premessa che l'Agenzia delle entrate non è a conoscenza di quali siano le cessioni in attesa di accettazione che derivano da comunicazioni errate che i cessionari sono tenuti a rifiutare. Illustra quindi brevemente i dati contenuti in una tabella, che consegna alla Presidenza, richiamando in particolare il totale complessivo dei crediti (5,396 miliardi di euro), con la distinzione tra Superbonus (circa 3,684 miliardi) e altri *bonus* edilizi (1,491 miliardi).

Il PRESIDENTE prende atto del documento consegnato, che verrà messo a disposizione di tutti i senatori.

Interviene in replica il senatore FENU (M5S), che dopo essersi riservato di approfondire con attenzione i dati forniti dal Sottosegretario, si dichiara soddisfatto della risposta. Da una prima, rapida analisi, sembra intanto che l'Agenzia delle entrate sia in grado di distinguere tra crediti da prima cessione o sconto e crediti da successive cessioni, facendo dunque venire meno l'ipotesi che Poste italiane abbia cessato l'acquisto di crediti per l'impossibilità di differenziare gli uni dagli altri.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE ricorda che, in occasione dell'Ufficio di Presidenza del 17 maggio scorso, la Commissione ha convenuto di svolgere un seminario istituzionale sulla tematica di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate e che la data è stata individuata nella giornata di giovedì 16 giugno.

Elenca quindi i soggetti che verranno invitati a partecipare: professor Paolo Savona, presidente della Consob; rappresentanti di Assonime; i professori Pier Gaetano Marchetti, Massimo Belcredi, Maurizio Irrera, Mario Stella Richter e il professor Marco Ventrone.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az) chiede di poter integrare l'elenco dei nomi con una o più proposte. Il PRESIDENTE accoglie la richiesta del senatore Bagnai e lo invita a fornire al più presto i nominativi individuati.

Richiama quindi l'opportunità di svolgere un seminario istituzionale in una materia oggetto di un disegno di legge assegnato alla Commissione (AS 2433) e il cui esame non è ancora iniziato, anche al fine di confrontarsi con diversi punti di vista e di non trascurare alcuna competenza. Il contributo futuro della Commissione, legato anche al tempo rimanente della legislatura, potrà in ogni caso costituire l'occasione per esaminare punti di vista, anche in riferimento ai compiti dell'organo di vigilanza.

Infine, svolge un parallelo tra sistemi di *governance* a proprietà dispersa, tipicamente anglosassoni, e sistemi di *governance* a proprietà concentrata, che si sono affermati nel sistema economico italiano, con relative caratteristiche.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.3.2.1.3. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 321 (pom.) del 14/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022**  
**321<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **BOTTICI** (M5S) riferisce sugli aspetti di competenza della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022.

In premessa evidenzia che il testo della Relazione è strutturato in quattro parti, precedute ciascuna da una breve sintesi che enuclea le posizioni e le azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione alle singole politiche dell'Unione europea. Le tematiche sono sviluppate nella forma di schede, ognuna delle quali riporta: una sintetica descrizione dell'obiettivo individuato, la definizione delle azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo, nonché i risultati attesi. Nell'ambito della prima parte ("Sviluppo del processo di integrazione europea"), segnalano le schede da 6 a 13. La scheda n. 6 auspica la creazione di una capacità fiscale centralizzata, da finanziare con l'emissione di titoli di debito comuni, quale strumento anticiclico e strutturale che favorisca la crescita a lungo termine e rilanci gli investimenti pubblici, e l'adozione di un modello di crescita che coniughi competitività esterna e crescita della domanda interna. La scheda n. 7 si riferisce al "Completamento dell'Unione bancaria (BU) e dei mercati dei capitali (CMU)", definito obiettivo centrale nell'agenda delle istituzioni europee e di assoluta importanza per perseguire l'obiettivo di realizzare un autentico mercato unico, mediante la riduzione della frammentazione dei mercati e la rimozione degli ostacoli di tipo normativo al finanziamento dell'economia e agli investimenti transfrontalieri. Quanto all'Unione dei mercati dei capitali, la Relazione informa che nel 2022 la Commissione presenterà alcune nuove proposte legislative (direttive e regolamenti) e proseguirà i lavori avviati nel 2021, mentre con riferimento all'Unione bancaria ricorda che il Vertice euro del giugno 2021 ha sollecitato l'Eurogruppo a concordare un piano di lavoro graduale e con scadenze definite su tutti gli elementi in sospeso necessari per completarla. La scheda n. 8 ricorda che il 22 dicembre 2021 la Commissione ha proposto [COM(2021) 570] di stabilire una nuova generazione di risorse proprie per il bilancio europeo, presentando tre nuove fonti di entrate: la prima basata sui ricavi derivanti dallo scambio di quote di

emissione (ETS), la seconda attingendo alle risorse generate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la terza basata sulla quota degli utili residui delle multinazionali che saranno riassegnati agli Stati membri dell'UE in base all'accordo OCSE/G20 sulla riassegnazione dei diritti di imposizione ("Pillar One"). In tal modo si limiterebbe l'aumento della contribuzione nazionale al bilancio UE basata su una quota del PIL. Sempre sul fronte delle entrate del bilancio dell'UE, la Relazione cita inoltre la proposta già esistente relativa all'imposta sulle transazioni finanziarie. La successiva scheda n. 9 indica l'obiettivo di assicurare, entro tempistiche certe, la risoluzione delle controversie fiscali che sorgono nel territorio dell'Unione in materia di doppia imposizione e di interpretazione/applicazione dei trattati internazionali attraverso una procedura che garantisca certezza fiscale per i contribuenti e per le imprese, contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno. La scheda n. 10 ricorda che il Governo contribuirà nel corso del 2022 allo sviluppo e alla attuazione dei nuovi *standard* della tassazione internazionale le cui caratteristiche di fondo sono state concordate nel 2021 all'OCSE e validate dal G20 sotto la Presidenza italiana. La riforma si basa su due pilastri (*pillars*): il primo pilastro si concentra sulla revisione delle regole di allocazione dei profitti, mentre il secondo introduce il principio della tassazione minima effettiva dei profitti delle multinazionali, come mezzo per contrastare lo spostamento dei profitti in giurisdizioni a bassa tassazione. La scheda n. 11 informa che il Governo svolgerà attività di supporto tecnico relativamente a diverse proposte di direttiva in ambito IVA attualmente in discussione presso le istituzioni europee e parteciperà ai gruppi di lavoro in relazione al piano di azione e, in particolare, alla preparazione del cosiddetto "Pacchetto IVA" nell'era digitale. La scheda n. 12 si riferisce alla "Riforma delle regole fiscali per un sistema fiscale equo. Pacchetto IVA per il commercio elettronico". Il Pacchetto IVA per il commercio elettronico, che include la Direttiva (UE) 2017/2455 e la Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, è finalizzato ad assicurare una effettiva tassazione delle forniture di beni nel luogo di consumo, riducendo le possibilità di frodi ed evasione di IVA, e il miglioramento della *compliance* e della strategia di riscossione delle relative imposte. Quanto alla scheda n. 13, l'obiettivo del Governo è quello di garantire il supporto alla Commissione europea per l'implementazione delle iniziative di contrasto all'evasione e alla frode contemplate nel "Pacchetto per una fiscalità equa e semplice", presentato dalla Commissione europea il 15 luglio 2020.

Nell'ambito della seconda parte ("Politiche strategiche"), segnala in particolare le schede 72, 73, 100, 101, 102, 103 e 104. La scheda n. 72 ricorda che negli ultimi anni si è assistito a un notevole sviluppo di innovazioni tecnologiche, quale la tecnologia di registro distribuito (DLT - *distributed ledger technology*). Nel settore finanziario, le cripto-attività, che consistono in rappresentazioni digitali di valore o di diritti, sono una delle principali applicazioni della tecnologia di registro distribuito. Secondo quanto stabilito dalla Strategia in materia di finanza digitale, entro il 2024 l'UE dovrebbe attuare un quadro esaustivo in grado di sostenere l'utilizzo della tecnologia di registro distribuito (DLT) e delle cripto-attività nel settore finanziario e di affrontare i rischi legati a queste tecnologie. Secondo la scheda n. 73, la proposta legislativa per l'adozione di un regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Digital Operational Resilience Act- DORA), facente parte del Digital Finance Package presentato a settembre 2020 dalla Commissione europea, è finalizzata a migliorare la gestione del rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), così favorendo lo sviluppo nell'Unione Europea di un settore finanziario competitivo. La scheda n. 100 è relativa alle "Politiche di contrasto al riciclaggio". Sulla base del Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e delle Conclusioni dell'ECOFIN del 4 novembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 20 luglio un pacchetto di riforma della normativa in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La scheda n. 101 specifica che il Governo lavorerà per affiancare ai due pilastri esistenti dell'Unione bancaria, il Meccanismo di vigilanza unico e il Meccanismo di risoluzione unico, un Sistema europeo di assicurazione dei depositi, e per approfondire il progetto della costruzione dell'Unione dei mercati dei capitali, rilanciato grazie al nuovo piano di azione della Commissione europea, presentato nel settembre 2020. La scheda n. 102 attiene al "Rafforzamento dei pagamenti istantanei nell'UE". Nel

corso del 2022, anche sulla base del mandato politico definito nelle Conclusioni del Consiglio del 22 marzo 2021, per il Governo è ragionevole attendersi un limitato numero di proposte legislative, sotto forma di direttive o regolamenti, con l'obiettivo di rispondere alle sfide poste dal passaggio alla digitalizzazione e di promuovere un ecosistema dei pagamenti innovativo, aperto, resiliente, sicuro e inclusivo.

La scheda n. 103 richiama la proposta di Regolamento per l'attuazione di uno Sportello unico doganale dell'Unione Europea SWD (2020) 239, che punta all'attuazione entro il 2030 di uno Sportello unico doganale unionale capace di rilasciare in maniera automatica certificati relativi alle formalità doganali, condivisi tra autorità doganali e non dei Paesi membri. Infine, la scheda n. 104 è relativa ai "Criteri di scelta della legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione di crediti". La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in discussione mira proprio a garantire la certezza giuridica dei trasferimenti dei crediti transfrontalieri e a rendere quindi più agevole il meccanismo della loro cessione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria ( n. 387 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) introduce il provvedimento, che introduce degli interventi normativi volti a tenere conto delle nuove previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del Regolamento (UE) 2019/518 ora confluite negli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2021/1230. La disposizione precisa, altresì, l'ambito di competenza sanzionatoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e della Banca d'Italia, alla quale inoltre vengono riconosciuti anche specifici poteri di controllo.

Ricorda quindi sinteticamente che il Regolamento (UE) 2019/518 consente ai consumatori e alle imprese di Stati membri dell'Unione non appartenenti alla zona euro di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo stesso costo di quelli nazionali. Il Regolamento disciplina inoltre le informazioni sulle commissioni applicate per il servizio di conversione valutaria da parte dei prestatori di servizi di pagamento, anche nel caso di utilizzo di bancomat (ATM). Dà quindi conto anche delle modifiche apportate a tale scopo al Regolamento n. 924/2009.

Infine, dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 giugno 2022, passa all'esame del testo. L'articolo 1 apporta numerose modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 che reca norme di attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012, specificatamente in merito ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e alle disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. L'articolo 2 introduce al comma 3 dell'articolo 126-*bis* del TUB il riferimento al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230. A seguito della modifica in esame, il comma 3 stabilisce che le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del capo in materia di servizi di pagamento non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, che stabilisce disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità aggiornando i riferimenti normativi con i necessari riferimenti al Regolamento (UE) 2021/1230. Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ( [n. 386](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il provvedimento, che reca norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il *venture capital* (fondi EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (fondi EuSEF). In particolare, il regolamento ha esteso la possibilità di utilizzare le denominazioni EuVECA e EuSEF ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD) in precedenza riservato ai gestori di minori dimensioni (cosiddetti "sotto-soglia"); ampliato la gamma delle imprese ammissibili (aumentando da 249 a 499 il limite dei soggetti impiegati e introducendo le imprese quotate sui un mercato di crescita delle PMI); ridotto i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione.

La relatrice richiama quindi l'articolo 16 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), che reca principi e criteri direttivi specifici, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, per l'adeguamento della normativa nazionale. Ricorda poi che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 giugno 2022 e passa all'esame del testo, soffermandosi nel dettaglio su tutte le modifiche apportate alla normativa nazionale. Infine, chiede alla rappresentante del Governo se sia possibile posticipare il termine per l'espressione del parere per entrambi gli atti di Governo dei quali è relatrice, ossia il n. 386 e il n. 387.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA accoglie la richiesta della relatrice, avvertendo che la Commissione potrà esprimersi entro la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( [n. 390](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge del 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore [COMINCINI](#) (PD) informa di non aver ricevuto, ai fini della redazione del parere, segnalazioni, suggerimenti o proposte da parte dei senatori, quindi preannuncia l'intenzione di proporre un parere favorevole, da votare eventualmente già nella seduta di domani.

Prende atto la Commissione.



Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al seminario di giovedì 14 giugno, alle ore 15, sul disegno di legge n. 2433, relativo alla presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate, interverrà anche il professor Nuzzo.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) solleva il tema delle difficoltà legate al meccanismo del Superbonus.

Il senatore [DI NICOLA](#) (M5S) propone di affrontare l'argomento in una specifica seduta.

Si apre quindi un dibattito al quale partecipano i senatori [FENU](#) (M5S), [PEROSINO](#) (FIBP-UDC), Roberta [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), [DE BERTOLDI](#) (FdI) e [MARINO](#) (IV-PSI), all'esito del quale la Commissione conviene sulla proposta del senatore Di Nicola.

Il senatore [FENU](#) (M5S) sollecita la risposta all'interrogazione 3-03174, a sua prima firma, in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA garantisce la massima disponibilità del Governo a rispondere in tempi brevi.

Il senatore [PEROSINO](#) (FIBP-UDC) chiede la rapida calendarizzazione dell'affare assegnato sulle "Criticità e prospettive della riforma delle Banche di Credito Cooperativo" (Atto 973) e chiarisce che, quanto al disegno di legge n. 1712, di cui è relatore, recante "Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente", a prima firma del senatore Siri, è ancora in attesa di una proposta da parte del Governo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che si sono concluse le interlocuzioni con i soggetti istituzionali (Tesoro, UIF e Banca d'Italia) e l'ABI relativamente al disegno di legge n. 1712 e che la conseguente proposta verrà presto trasmessa al relatore e alla Commissione. Quanto invece all'ipotesi di estendere le disposizioni del provvedimento anche ai settori dei giochi e dei compro oro, al fine di superare le difficoltà nell'aprire un conto corrente per lo svolgimento delle rispettive attività, avverte che è stato trovato un accordo con i soggetti istituzionali, mentre è ancora in corso il confronto, pur difficile, con il mondo bancario. Assicura comunque che a breve il Governo darà un'indicazione precisa su entrambe le questioni.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.4. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 101 (pom.) del 16/06/2022

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 101**

**GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALFONSO**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 18,15*

*SEMINARIO ISTITUZIONALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2433, RELATIVO ALLA  
PRESENTAZIONE DI LISTE DI CANDIDATI DA PARTE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE  
USCENTI DELLE SOCIETA' QUOTATE*

## 1.3.2.1.5. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 323 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022**  
**323<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 19,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ( [n. 386](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) rileva che, ai fini della redazione del parere, non sono giunte indicazioni da parte dei commissari. Propone dunque di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole della relatrice, messo ai voti, è approvato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria ( [n. 387](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) segnala che anche per il parere sull'Atto in esame i senatori non hanno trasmesso suggerimenti o avanzato richieste. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole della relatrice, posto ai voti, è accolto.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2425) TURCO e altri.** - *Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi*

**(2555) DE BERTOLDI.** - *Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti i limiti dimensionali delle banche popolari e per l'esercizio dell'attività delle banche di credito cooperativo*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2425, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2555 e rinvio)

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) richiama brevemente i principali contenuti del disegno di legge n. 2555, che riguarda gli assetti delle banche di credito cooperativo e la loro cornice giuridica. Evidenzia quindi che, come per il disegno di legge n. 2425, a prima firma del senatore Turco, il cui esame è stato già avviato, le norme proposte intendono attenuare, se non superare, gli effetti della riforma introdotta nel 2016, con la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Dall'ultima relazione della Banca d'Italia si evince che i gruppi costituiti sono due e che 39 banche di credito cooperativo non ne fanno parte. Inoltre operano in Italia dodici banche popolari, nonché 141 intermediari bancari.

Il disegno di legge propone di prevedere un percorso alternativo per le banche di credito cooperativo che intendono trasformarsi, non escludendo la forma delle banche popolari. Inoltre consente loro di aderire non solo ad un gruppo, come disciplinato dal Testo unico bancario, ma anche allo Schema di tutela istituzionale, il modello adottato in Alto Adige.

Propone dunque che il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo proceda congiuntamente con quello del disegno di legge n. 2425.

Conviene la Commissione.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) manifesta inoltre l'intenzione di dare la precedenza, in modo preliminare rispetto alla fase legislativa, a un atto di indirizzo, nella forma di una risoluzione, a conclusione dell'affare assegnato in materia di banche di credito cooperativo - per il quale offre la disponibilità a avviarne l'esame dalla settimana prossima -, con l'obiettivo di indirizzare il Governo verso una strategia di riassegnazione dei compiti di vigilanza alla Banca d'Italia rispetto ai singoli intermediari di credito cooperativo.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) chiede al relatore un chiarimento sul rapporto tra i due disegni di legge e l'affare assegnato.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) chiarisce che la risoluzione potrebbe avere un ruolo propedeutico all'esame dei due disegni di legge.

Il senatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che le proposte legislative rischino di avere solo finalità propagandistiche, visto che il tema esula dalla competenza dei singoli Paesi membri dell'Unione, ma assicura comunque il massimo contributo nel tentativo di rivedere la riforma del 2016, che ha raggruppato le banche di credito cooperativo rendendole "significant" e ponendole sotto la vigilanza diretta della Banca centrale europea. Riepiloga quindi sinteticamente le fasi che hanno portato alla situazione attuale, attribuendone a Bankitalia alcune responsabilità, soprattutto per la visione distorta che ha avuto della realtà delle BCC, descrivendole in pessime condizioni e prossime alla liquidazione. In realtà nessuna banca di credito cooperativo è poi finita in liquidazione e non perché non si fossero

formati dei gruppi, ma perché questi non sono poi serviti ad attirare capitali, bensì solo a spostare risorse tra i territori, esponendoli al rischio di essere depredati dal mercato. Una soluzione alternativa all'epoca fu individuata, ma valse solo per le BCC altoatesine, che adottarono un sistema istituzionale di protezione (IPS), ai sensi della normativa europea.

In conclusione, invita i Gruppi politici farsi carico della vicenda con la massima serietà e senza finalità elettorali, anche perché difficilmente si potrà contare sulla collaborazione del Governo, che non è interessato e non intenderà certo avanzare richieste di modifica della legislazione europea per non dare un segnale di debolezza.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) evidenzia la rilevanza del tema e le conseguenze delle fusioni verificatesi nel tempo in più realtà territoriali, con istituti che hanno perso autonomia strategica e devono affrontare alti costi amministrativi e il tessuto economico locale che ha visto scomparire punti di riferimento per la cessione del credito. Ritiene quindi che i due provvedimenti potrebbero migliorare la riforma del 2016, risolvendo alcune delle problematiche attualmente esistenti.

Il presidente [D'ALFONSO](#) ritiene che la complessità della riforma delle banche di credito cooperativo impone alla Commissione di valutare, preliminarmente come suggerito dal senatore Bagnai le reali possibilità di concludere l'esame nell'attuale legislatura. E d'altro canto, anche con una realistica valutazione delle difficoltà di portare a conclusione il processo legislativo, appare opportuno che la Commissione possa affrontare alcuni nodi problematici in fase di istruttoria riattivando un confronto dialettico soprattutto in sede europea. Ogni forza politica infatti è consapevole che il mondo del credito cooperativo attraverso una condizione di particolare difficoltà e complessità che merita certamente un approfondimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Affare relativo alle criticità e prospettive della riforma delle Banche di Credito Cooperativo ( [n. 973](#) )**

(Esame e rinvio)

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) ribadisce quanto espresso in precedenza circa il carattere preliminare dell'atto in titolo rispetto ai disegni di legge precedentemente esaminati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito del seminario istituzionale sul disegno di legge n. 2433 (Presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate), svoltosi in sede di Ufficio di Presidenza lo scorso giovedì 16 giugno, sono stati auditi il professor Paolo Savona, presidente della Consob, il dottor Marcello Bianchi, Vice Direttore generale di Assonime, il professor Piergaetano Marchetti, il professor Massimo Belcredi, il professor Maurizio Irrera, il professor Mario Stella Richter, il professor Marco Ventoruzzo, il professor Alberto Gambino, il professor Roberto Sacchi e il professor Antonio Nuzzo, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

